



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A

composto dai signori magistrati:

dott.ssa	Silvia	GIANI	Presidente
dott.	Idamaria	CHIEFFO	Giudice
dott.	Edmondo	TOTA	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale **2621/2021** promossa

da

(c.f. _____), residente in Milano,

rappresentato e difeso dall'**Avv. Nicola Stiaffini e dall'Avv. Gladys Castellano;**

-attore-

contro

S.p.A., con sede legale in Milano, Via _____

(C.F. P. IVA n. _____)

) rappresentata e difesa dagli Avv.ti _____

-convenuta-

OGGETTO: Antitrust

CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, in qualità di fideiussore della _____ s.r.l., agiva in giudizio nei confronti della _____ S.p.A., formulando domande così articolate:

“A. In via principale previo [...] accertamento dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in violazione dell'art. 2 L.287/90, accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli articoli 2,6,8 della fideiussione per cui è causa e quindi la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. e per l'effetto dichiarare l'avvenuta decadenza della convenuta dalla garanzia stessa e quindi dichiarare il Sig. _____ libero ed esente da ogni relativa obbligazione nei confronti della banca convenuta. B. In via di subordine accertare e dichiarare l'abuso di posizione dominante della banca convenuta in violazione dell'art. 3 L. 287/90 e della L.192/98 e/o l'abuso della banca di



dipendenza economica dell'attore e dunque la nullità delle clausole di cui agli artt. 2,6,8 dello schema ABI per come riportate nella fideiussione per cui è causa e quindi la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c., e per l'effetto dichiarare l'avvenuta decadenza della convenuta dalle garanzie stesse e quindi dichiarare l'attore libero ed esente da ogni relativa obbligazione nei confronti della convenuta. In ogni caso [...] respingere la domanda riconvenzionale perché infondata in fatto ed in diritto, ovvero, in caso di suo accoglimento anche parziale, condannare controparte al risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione di una garanzia che rappresenta il frutto di una intesa anticoncorrenziale anche da quantificarsi secondo equità e comunque almeno pari all'importo dell'eventuale condanna di pagamento a carico dell'attore, disponendo le compensazioni del caso".

In data 21.6.2021 si costituiva la Banca convenuta chiedendo: "in via principale ed in via riconvenzionale: - accertata e dichiarata l'insussistenza e/o l'infondatezza dei presupposti tutti delle domande formulate da parte attrice, sia con riferimento all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a danno del Sig. _____, sia per l'asserita contrarietà alla normativa antitrust, sia per la ritenuta essenzialità delle clausole ex adverso citate della fideiussione de qua, così come della dedotta nullità della deroga all'art. 1957 c.c., nonché per tutte le altre eccezioni avversarie, ivi comprese quelle formulate a verbale, - rigettare in toto le domande formulate dall'attore Sig. _____, confermando la validità e l'efficacia del contratto di fideiussione de quo, e condannare per l'effetto il Sig. _____ alla corresponsione in favore di _____ a S.p.A. dell'importo di € 71.605,46.= per saldo debitore del conto corrente n. 100/17144, oltre interessi, dal 01/01/2020 al 28/10/2020, al tasso del 2,50% (Euribor 3 mesi 365 + 2,50%, con tasso minimo del 2,50%); e dal 29/10/2020 al saldo, al tasso legale tempo per tempo vigente, oltre spese, oneri ed accessori, ovvero al pagamento della diversa somma risultante di giustizia all'esito del presente giudizio; in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertare e dichiarare la qualificabilità in ogni caso del contratto di fideiussione azionato in giudizio quale contratto autonomo di garanzia ovvero, in alternativa, accertare l'esistenza di un obbligo di pagamento a carico del Sig. _____ in favore di _____ per le ulteriori ragioni che risulteranno all'esito del giudizio, e per l'effetto condannare il Sig. _____ al pagamento in favore di _____, anche a titolo di risarcimento dei danni, dell'importo di € 71.605,46.= per saldo debitore del conto corrente n. 100/17144, oltre interessi, dal 01/01/2020 al 28/10/2020, al tasso del 2,50% (Euribor 3 mesi 365 + 2,50%, con tasso minimo del 2,50%); e dal 29/10/2020 al saldo, al tasso legale tempo per tempo vigente, oltre spese, oneri ed accessori, ovvero della diversa somma risultante di giustizia all'esito del presente giudizio".

Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del



3.5.2023 e poi, a causa del trasferimento del magistrato titolare del procedimento, all'udienza del 9.10.2024.

All'udienza così fissata la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

La domanda principale dell'attrice è fondata per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare. La domanda riconvenzionale della Banca è, invece, infondata e va respinta.

2. – L'attore ha chiesto in via principale di accertare la nullità integrale o parziale della fideiussione *omnibus* rilasciata in data 17.10.2005 nella qualità garante della s.r.l. sino alla concorrenza dell'importo di Euro 20.000, successivamente elevato fino all'importo di Euro 210.000, in favore della Banca convenuta. L'azione del Sig. è basata sul rilievo che la fideiussione rilasciata in favore della Banca convenuta riproduce le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI); nonché sul rilievo che tale modello standard, in quanto uniformemente applicato dalle banche associate all'ABI, si configurava alla stregua di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005. Ha dedotto inoltre l'attore che l'ampia raccolta di modelli di fideiussioni bancarie, prodotte in corso di causa, attesta che l'intesa anticompetitiva avente ad oggetto le suddette clausole nn. 2, 6 e 8, accertata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 si è protratta oltre il periodo (novembre 2003-maggio 2005) dell'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005 e comunque almeno fino all'ottobre 2005 quando fu sottoscritta la fideiussione impugnata. L'attore sostiene che la garanzia personale rilasciata in favore della

si atteggia pertanto come contratto "a valle" di un'intesa vietata dalla legislazione *antitrust*.

Parte attrice ha, infine, rilevato che la Banca convenuta non ha mai dato corso all'accertamento giudiziale del credito vantato nei confronti della debitrice principale s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 13.10.2020, entro il termine di sei mesi dalla scadenza (verificatasi il 30.3.2018) dell'obbligazione principale, essendosi limitata la Banca a intimare il pagamento dell'importo di Euro 71.605 con una lettera raccomandata del 22.10.2020. Dal contegno omissivo della convenuta l'attore fa conseguire l'estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c..

La Banca si è difesa deducendo "come non sia sufficiente evidenziare la conformità allo schema ABI della fideiussione [impugnata] con un vero e proprio automatismo senza che colui che svolge l'eccezione e/o solleva la domanda, invece, dia prova in concreto, con specifiche allegazioni,



dell'eventuale nullità" e che a tale scopo l'attore "era tenuto a fornire prova: 1) di un illecito anticoncorrenziale; 2) della corrispondenza tra fideiussione sottoscritta e quella risultante dall'illecito anticoncorrenziale; 3) dell'effettiva limitazione alla libera volontà del fideiussore". La convenuta ha inoltre sostenuto che il contratto sottoscritto il 17.10.2005 non è riconducibile al tipo della fideiussione ma deve inquadrarsi nel diverso schema del contratto autonomo di garanzia da cui scaturisce "l'obbligo del Sig. _____ di rimborsare a _____ le somme di cui _____ S.r.l. è risultata debitrice nei confronti della Banca" e ciò sul rilievo che "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale".

3. – Deve preliminarmente osservarsi che la fideiussione impugnata dall'attore ha senz'altro natura di fideiussione *omnibus* in quanto la relativa garanzia è riferita espressamente alle obbligazioni assunte dalla _____ s.r.l. nei confronti della Banca convenuta "dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo [_____ s.r.l.] quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli ..." nei limiti dell'importo indicato di Euro 20.000 (successivamente elevato fino alla somma di Euro 210.000). Va inoltre osservato che, ad avviso del Tribunale, è privo di pregio l'argomento della convenuta secondo cui la garanzia personale prestata dall'attore sarebbe inquadrabile nello schema del contratto autonomo di garanzia in forza della clausola n. 7 ("Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Cassa Lombarda a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, spese, interessi, tasse ed ogni altro accessorio ..."), atteso che la clausola invocata non preclude in alcun modo al fideiussore di opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (*ex art. 1945 c.c.*) e che sin dall'intestazione del contratto risulta la volontà del garante di costituirsi "fideiussore" "per l'adempimento delle obbligazioni [del debitore principale] verso [la] Banca"; nonché la volontà di garantire "tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi [...] ed ogni altro accessorio" (art. 1) e di obbligarsi in solido con il debitore principale (art. 3). A fronte di tale inequivoca volontà appare chiaro che l'impegno del garante nel caso di specie è diretto a tutelare "l'interesse [del creditore] all'esatto adempimento della medesima prestazione principale" dovuta dal debitore (i.e. le obbligazioni assunte da _____ s.r.l.), laddove "l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante



il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione” (così Cass. 32402/2019 e Cass. 8874/2021 ove altri richiami di giurisprudenza di legittimità). Senza dire che, come è stato notato nella giurisprudenza più consapevole, la clausola di pagamento “a prima richiesta” “non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà più o meno accentuato nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dall’art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall’onere di proporre l’azione giudiziaria” (così Cass. 5598/2020).

4. – Ciò posto, ritiene il Tribunale che l’attore abbia fornito prova sufficiente dell’affermata operatività dell’intesa anticompetitiva accertata dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005, almeno per tutto il periodo 2005.

Al riguardo, per quanto rileva in questa sede, l’attrice ha, infatti prodotto un campione di oltre 40 modelli di condizioni generali di fideiussioni *omnibus* relative al periodo 2005-2006 – campione più ampio di quello, formato da 7 banche, esaminato nell’istruttoria della Banca d’Italia (cfr. pag. 10 del provvedimento 55/2005) – utilizzate da banche nazionali di varie dimensioni e diversa dislocazione geografica le quali riproducono le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell’ottobre 2002 dall’Associazione Bancaria Italiana. I modelli contrattuali di fideiussione *omnibus* prodotti dall’attore presentano tutti un elevato grado di omogeneità dei testi negoziali e può dunque affermarsi che, nel periodo oggetto di osservazione, l’esame della relativa contrattualistica pone in evidenza come le condizioni generali in uso nella prassi bancaria tra il 2005 e il 2006 disciplinano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole negoziali e si traducono in un complessivo aggravamento della posizione giuridica del garante (pag. 10-11 del provvedimento 55/2005).

Alla prova privilegiata dell’intesa restrittiva della concorrenza tra banche, integrata dall’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 (prodotto con l’atto di citazione sub doc. 8), (cfr., *ex plurimis*, Cass n. 13846/2019), si affianca dunque nel caso in esame l’ulteriore



imponente documentazione attestante un esteso parallelismo dei comportamenti delle banche nazionali nell'adozione delle clausole censurate dall'Autorità di supervisione bancaria.

La pedissequa riproduzione delle clausole di reviviscenza, di deroga all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza nelle condizioni generali di contratto adoperate dalle banche nelle relazioni con i clienti, l'identità testuale delle singole clausole, la loro ampia diffusione e la stabilità nel tempo del parallelismo degli schemi impiegati non può essere ascritta a un fenomeno di spontaneo allineamento della condotta di mercato delle imprese, ma rivela piuttosto una pratica concordata degli intermediari bancari rivolta a restringere sensibilmente l'offerta delle opzioni contrattuali a disposizione dei clienti in senso peggiorativo rispetto alla regolamentazione *standard* delle garanzie personali predisposta dal codice civile. Paradigmatica in questo senso è la comune conformazione della deroga all'art. 1957 c.c. espressa con la formula: "I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato", con cui si realizza un forte ridimensionamento del dovere di diligenza posto in capo alla banca nel recupero del credito insoddisfatto e la disattivazione del regime di protezione stabilito dalla legge a favore del garante. Tale pratica costituisce violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, tanto più che la Banca convenuta non ha offerto alcuna plausibile spiegazione alternativa del parallelismo dei comportamenti di mercato delle imprese bancarie né ha provato (pur disponendo certamente della relativa informazione o potendola comunque acquisire con estrema facilità) che le banche che detengono quote di mercato nel complesso di gran lunga più consistenti di quelle cui si riferiscono i modelli prodotti dall'attore si discostano dalla pratica vietata.

5. – Ad avviso del Tribunale deve pertanto trovare applicazione nel caso in esame il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, secondo cui la tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione "a valle" di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la Corte ha osservato che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola



all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte hanno peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario [...]. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, p. 12-13). Ammessa la nullità degli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) della fideiussione del 17.10.2005, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali comporta l'invalidità delle singole clausole, ne deriva, per quanto qui strettamente rileva, la sostituzione della clausola nulla derogatrice dell'art. 1957 c.c. con la norma invalidamente derogata, chiamata quindi a governare la relazione contrattuale tra le parti. Ripristinato un equilibrio contrattuale più conforme al gioco della concorrenza quale è quello che risulta dalla disposizione dell'art. 1957 c.c. competeva dunque alla Banca convenuta dimostrarne l'osservanza per impedire la decadenza e conservare intatta la garanzia fideiussoria. **La Banca non ha però provato di avere tempestivamente proposto le sue istanze di natura giudiziale contro il debitore principale** s.r.l., nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 1957 c.c. (Cass. 20648/2024, Cass. 24296/2017, Cass. 18779/2017, Cass. 19300/2005). E infatti la comunicazione di recesso dai rapporti bancari indirizzata al debitore principale il 22.10.2020 indica alla data del 30.3.2018 la scadenza



dell'obbligazione principale garantita dalla fideiussione ("in data 30/03/2018 e scaduta l'apertura di credito a suo tempo concessaVi a valere sul conto corrente n. 100/17144). Senonché non risulta che la Banca abbia mai avviato alcuna azione, nei confronti del debitore o del fideiussore, nei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale per impedire l'effetto estintivo previsto dall'art. 1957 c.c..

Ne discende che la Banca convenuta deve essere dichiarata decaduta dalla garanzia e che il Sig.

è liberato dall'obbligazione fideiussoria con conseguente irresponsabilità per i debiti del debitore principale s.r.l.. Ne deriva ulteriormente che deve essere respinta la domanda riconvenzionale formulata dalla Banca con cui si chiede di condannare il Sig. alla corresponsione in favore di S.p.A. dell'importo di € 71.605,46, oltre interessi, quale saldo debitore del conto corrente n. 100/17144, intestato alla fallita s.r.l..

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.55/2014 ss.mm., tenendo conto, dato il valore della causa (€71.605), dell'attività concretamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:

-accerta la nullità delle clausole 2, 6 e 8 contenute nella fideiussione *omnibus* rilasciata il 17.10.2005 dal Sig. Mario Aicardi in favore della S.p.A. per i debiti della s.r.l.;

-accerta la decadenza della S.p.A. dalla garanzia personale prestata in favore della S.p.A. per i debiti della s.r.l. ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione dell'attore Sig. Aicardi dalle obbligazioni fideiussorie;

- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che sono liquidate in € I.V.A. (se dovuta) e C.P.A..

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.

Il Giudice estensore

La Presidente

dott. Edmondo Tota

dott.ssa Silvia Giani

